

*De Sexterio S. Marci. De Contrada S. Marci**Non debent probari:**Marinus Superantio fil. D. Ducis.**Gratonus Dandolo Procurator.**Marinus Fuscarenò Procurator.**Marcus Mauroceno Procurator.**Nicolaus Faledro Procurator.**Petrus Grimani Procurator.**Angelus Mudatio Procurator.**Laurentius Mauroceno fil. Marci Procuratoris.*

E poscia vedonsi registrati gli eletti di quell'anno da tutti i sestieri della città. Sulla quale particolarità di questo registro, osserva opportunamente il Tentori (1), come quinci sia facile il persuaderci « che il Maggior Consiglio seguitava ad essere elettivo, e che i membri eletti erano approvati, secondo l'antico e non mai interrotto costume, nella Quarantia: non perdonandosi la pruova e ballottazione nè anco alli Procuratori di san Marco, i quali a quel tempo concorrevano alle adunanze del Maggior Consiglio. Il solo figlio del doge Soranzo viene dispensato dalla pruova, e ciò in riguardo della suprema dignità della repubblica. Come dunque si può dire con sano criterio, che dopo il 1296 non si facesse più elezione nè pruova, e che il Maggior Consiglio divenisse, sino da quell'anno, ereditario, perpetuo e di tutti? »

Nè già sino all'anno suindicato 1329, ma anche vent'anni dopo, si trovano manifeste testimonianze nei registri sunnominati, che il Maggior Consiglio non era mai stato serrato; ma che se ne continuava annualmente l'elezione dei componenti, e che questi non venivano ammessi che dopo la ballottazione e l'approvazione del Consiglio dei Quaranta. Il titolo infatti dei registri dell'anno 1349 è così:

(1) *Saggio sulla Stor. Veneta*, lib. II, cap. I, §. I, pag. 160 del tom. V.